

COMUNE DI RIMINI

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI
CUI ALL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006**

Art . 1 - Definizione e quantificazione dei compensi per i lavori pubblici

1. Il fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni così come modificato dall'articolo 13 bis del decreto legislativo 24 giugno, n. 90 convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 144 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2014) è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

2. In conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 93, comma 7 bis, del D.Lgs. 163/2006, la percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 163/2006 è così graduata in ragione e della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare;

a) progetti di nuove opere a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.000.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): percentuale del 1,45%;

b) progetti di nuove opere a rete con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.000.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,65%;

c) progetti di nuove opere a rete con importo pari o inferiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,90%;

d) progetti di nuove opere puntuali (case, scuole, ecc.) con importi superiori alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.000.000,00 e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore: percentuale del 1,60%;

e) progetti di nuove opere puntuali (case, scuole, ecc.) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.000.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e maggiore di Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,80%;

f) progetti di nuove opere puntuali (case, scuole, ecc.) con importi pari o inferiori a Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;

g) progetti per interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali con importi pari o inferiori ad Euro 1.000.000,00: percentuale del 2%;

h) progetti per interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali con importi superiori a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,70%;

3. I progetti di opere o lavori pubblici compresi quelli riferiti agli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, da ammettere all'incentivazione, devono avere i caratteri definiti dall'art. 93, del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare devono essere corredati degli elaborati progettuali (descrittivi e grafici) inerenti alle specifiche categorie di opere previste nel progetto stesso ai sensi della normativa. I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente e a condizione che si pervenga all'approvazione del progetto definitivo e/o

esecutivo, fatta eccezione per quanto previsto per le ipotesi di cui al successivo comma 10. Non sono incentivate le attività di manutenzione comunque denominate.

4. L'incentivo per la progettazione e l'innovazione relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'appalto, sarà inserito, già a partire dal progetto preliminare, nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo per la progettazione e l'innovazione. In sede di approvazione del progetto definitivo o esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto del fondo e l'80% dello stesso sarà ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, dei collaudi, nonché tra i loro collaboratori. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

5. Le perizie di variante e suppletive, ex articolo 132 comma 1 D.Lgs. 163/2006 non concorrono ad alimentare il fondo per la progettazione e l'innovazione.

6. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

| Prestazione | Percentuale |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile unico del procedimento e collaboratori | 15 ¹ |
| Gruppo di progettazione | progetto preliminare 5 ² |
| | progetto definitivo 15 ² |
| | progetto esecutivo 15 |
| | verifica del progetto 5 |
| | piano della sicurezza 5 |
| Ufficio direzione lavori | 35% ³ da ripartire fra coordinatore della sicurezza, direttore lavori e suoi collaboratori ⁴ |
| Collaudo/regolare esecuzione | 5 |
| Totale | 100 |

¹ in caso di prestazione parziale, ossia in caso di progettazione definitiva e/o esecutiva non seguita dall'appalto e aggiudicazione dei lavori, al RUP e suoi collaboratori può essere liquidato un incentivo proporzionato alla prestazione resa che viene quantificato in 1/3 della percentuale massima attribuita (15%), mentre le quote riferite alla progettazione vengono liquidate secondo le percentuali definite per le fasi espletate fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 1.

² qualora venga messo a gara il progetto preliminare o definitivo, il coefficiente dell'incentivo per la relativa fase progettuale viene aumentato del 5% (portandolo così rispettivamente al 10% o al 20%) e la quota/le quote residua/e riferita/e alla/e fase/i non svolta/e viene/vengono portata/e in economia.

³ la quota del 35% è così suddivisa: 8% al coordinatore della sicurezza e 27% al direttore lavori e suoi collaboratori.

⁴ in conformità alle indicazioni dell'AVCP, rientra e trova copertura all'interno dell'aliquota attribuita all'ufficio del direttore dei lavori anche l'attività del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione del contratto.

7. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 ter del D.Lgs. 163/2006 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

8. Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nella tabella di cui al precedente comma 6 sono consentite in ragione della peculiarità del progetto. A tal fine il dirigente provvede con disposizione motivata su proposta del responsabile del procedimento. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita nella tabella di cui al comma precedente e la maggior quota percentuale viene portata in diminuzione sulla/e percentuale/i riferite ad attività meno importanti ai fini del progetto.

9. Nel caso di attività di progettazione/direzione lavori/collaudato etc. svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne) o con fasi completamente affidate all'esterno, l'incentivo viene riconosciuto al personale dipendente limitatamente alle attività svolte e le quote relative alle attività non espletate internamente costituiscono economie di bilancio. Nel caso di attività mista, ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro; qualora intere fasi vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nella tabella di cui al precedente comma 6, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Ove la normativa non richieda la progettazione esecutiva o la redazione di piani di sicurezza o altro le relative quote di incentivo costituiscono economia. In questi casi non è prevista la riduzione del compenso della quota riferita al RUP ed ai suoi collaboratori.

Qualora l'attività di progettazione e direzione lavori sia completamente affidata a professionisti esterni all'Ente, al RUP e ai suoi collaboratori, nonché al verificatore non spetta alcun incentivo.

La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite.

10. In riferimento agli interventi realizzati mediante project financing, concessione di costruzione e gestione, appalto integrato e dialogo competitivo, per i quali venga svolta internamente almeno una fase della progettazione, al gruppo di progettazione viene riconosciuta una quota di incentivo come da tabella indicata al comma 6 per l'attività di progettazione, in relazione alle sole attività svolte internamente, mentre al RUP e ai suoi collaboratori viene riconosciuto un incentivo ridotto quantificato applicando una percentuale pari alla metà di quella risultante dalla medesima tabella.

11. Non incrementano il fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93 comma 7-bis del D.Lgs. 163/2006, gli atti di pianificazione generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche.

Art. 2 - Personale partecipante alla ripartizione dei compensi.

1. Di norma le attività incentivate con il fondo di cui all'articolo 93 comma 7 bis del D.Lgs. 163/2006 sono svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni.

2. La responsabilità di procedimento e le attività di progettazione e direzione lavori/collaudo sono affidate ai diversi collaboratori dell'Ente, in possesso dei titoli e dell'esperienza professionale necessari, indipendentemente dalla qualifica funzionale ricoperta.
3. Per ogni opera o lavoro i responsabili di procedimento, prima dell'avvio dell'attività di progettazione, individuano con specifico provvedimento:
 - i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo;
 - i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
 - i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo;
 - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamentari in materia;

Qualora, per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro riferito alla direzione lavori/collaudo, il RUP, contestualmente all'avvio dei lavori, dovrà comunicare, previa motivazione, il nuovo team.

Tali provvedimenti sono comunicati alla Giunta.

4. Nel provvedimento dovranno essere indicati gli elaborati in cui si articolano le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera e la ripartizione del fondo fra i partecipanti all'incentivo, nonché le modalità di valutazione del ritardato adempimento.

5. Il RUP individua, altresì, i casi in cui il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione a norma dell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nell'ipotesi di carenza nell'organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal Responsabile del Procedimento, sia per il personale alle proprie dipendenze sia previa verifica della disponibilità dei tecnici di altre strutture dell'ente, l'incarico di collaudo è affidato a soggetti esterni secondo le modalità di Legge.

7. Il responsabile del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal Regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 163/2006.

8. Il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 163/2006. Qualora durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti redatti (totalmente o parzialmente) da personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006, e tale necessità sia riconducibile all'attività di progettazione svolta dal personale interno, al responsabile del procedimento, al verificatore del progetto e ai progettisti che si sono occupati del progetto originario non è dovuto alcun incentivo. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 132 comma 1 lettere a), b), c) e d), o dall'articolo 205 del D.Lgs. 163/2006, l'incentivo alla progettazione è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% dell'incentivo riferito alla quota della direzione lavori ed al RUP e suoi collaboratori da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione. Qualora in fase di realizzazione dell'opera

non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti suppletive disciplinate all'ex articolo 132 comma 1 o dall'ex articolo 205 del D.Lgs. 163/2006, (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore se individuato sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

9. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti in materia di progettazione di opere e lavori pubblici l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

Art. 3 - Modalità di liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata, sentito il parere del responsabile della realizzazione del Programma delle Opere Pubbliche, dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento e trasmessa agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata.

2. Per l'attività di progettazione, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo (e comunque all'ultimo stadio di progettazione) di ciascuna opera, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 1, comma 10 del presente Regolamento per le procedure di project financing, concessione di costruzione e gestione, appalto integrato e dialogo competitivo. In tutti i casi di interventi parziali ossia quando non si arriva all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo la liquidazione avverrà dopo l'approvazione dell'ultimo stato di progettazione al quale si è pervenuti.

3. Per la direzione lavori ed i collaudi la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi.

4. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività tra quelle indicate nella tabella all'articolo 1 comma 6 del presente Regolamento l'incentivo spettante sarà pari alla sommatoria degli emolumenti riferiti ad ogni attività.

5. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro relativamente alla progettazione, alla direzione lavori e ai collaboratori del RUP deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera o lavoro.

Le schede riferite all'incentivo alla progettazione e alla direzione lavori/collaudato dovranno essere presentate agli uffici del personale per gli adempimenti conseguenti, indicativamente entro il 31/8 per le fasi concluse dal 1/1 al 30/6 del medesimo anno ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per le fasi concluse dal 1/7 al 31/12 dell'anno precedente (prendendo a riferimento la data di approvazione della progettazione esecutiva, o altro tipo di progettazione se mancante quella esecutiva, e la data di approvazione dello Stato Finale dei lavori identificato nella

Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione o nel certificato di ultimazione dei lavori/collaudato).

Art. 4 - Limite individuale ai compensi da corrispondere

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi alla progettazione e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 - Informazione e confronto

1. L'ufficio sistemi incentivanti fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 6 - Copertura assicurativa

1. L'Amministrazione comunale garantisce a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, della direzione lavori e del collaudo di opere o di lavori pubblici (indipendentemente dal fatto che l'attività sia oggetto di incentivazione) sia la specifica copertura prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici (articolo 90 comma 5 del D.Lgs. 163/2006) sia la copertura assicurativa, relativa alla responsabilità per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di competenza.

Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento si applica:

- ai progetti di opere e lavori pubblici ricompresi nel Piano Annuale delle Opere Pubbliche degli anni 2014 e seguenti, nonché ai progetti riferiti al Piano Annuale delle Opere Pubbliche 2013 o precedenti, per tutte le prestazioni erogate (ovvero attività svolte) successivamente alla data di adozione del presente regolamento prendendo come riferimento i seguenti termini temporali:
 - per le attività di progettazione la data di approvazione delle varie fasi di progettazione;
 - per le attività riferite alla verifica del progetto e alla redazione del piano della sicurezza la data di approvazione del progetto esecutivo (o lo stadio inferiore se la progettazione esecutiva non viene richiesta per tale opera o lavoro);
 - per le attività di direzione lavori la data di ultimazione dei lavori come si evince dalla relazione sul conto finale/certificato di regolare esecuzione o dal conto finale/relazione sul conto finale indipendentemente dalla data di formale approvazione dello stesso;
 - per le attività di collaudo/regolare esecuzione la data di redazione del

certificato di regolare esecuzione o di collaudo indipendentemente dalla data di formale approvazione dello stesso.

- alle attività di collaudo svolte dai dipendenti dell'ente su opere di urbanizzazione realizzate dai privati, in epoca successiva alla data di adozione del presente regolamento e limitatamente alla quantificazione dell'incentivo come esplicitato dall'art. 1 comma 6.

2. Resta inteso che per le opere e lavori per le quali le attività di progettazione o direzione lavori o collaudo siano state svolte anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014 n. 114 (19 agosto 2014) continuerà ad essere applicato il regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale del 31 dicembre 2013, n. 356 nonché a quello approvato con deliberazione di Giunta comunale in data 3 maggio 2011, n. 148, siccome interpretato con Deliberazione di Giunta Comunale in data 17 settembre 2013, n. 226 (limitatamente alle prestazioni effettuate antecedentemente a tale data). Anche in questo caso il criterio per determinare l'assoggettamento degli incentivi alla progettazione/direzione lavori al nuovo o al precedente regolamento è quello indicato al comma 1.

3. L'incentivo alla pianificazione urbanistica riferito a varianti per opere pubbliche, di cui all'abrogato articolo 92 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, continua ad applicarsi agli atti di pianificazione adottati e/o approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114. Resta inteso che per tale tipologia di incentivi si farà riferimento al regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale del 31 dicembre 2013, n. 356 nonché a quello approvato con deliberazione di Giunta comunale in data 3 maggio 2011, n. 148, siccome interpretato con Deliberazione di Giunta Comunale in data 17 settembre 2013, n. 226.

4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.